

# Sicurezza sul lavoro: nuovi confini soggettivi di tutela

*Laura Calafà*  
*Associata di diritto del lavoro nell'Università di Verona*

*Verona, 4 luglio 2008*

**Premessa: la scelta della prospettiva**

**CAMPO D'APPLICAZIONE SOGGETTIVO DELLA  
DISCIPLINA**

**I CRITERI DI COMPUTO DEL PERSONALE**

**Le regole**

**Art. 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. 81/2008**

**Il diritto del lavoro e il sistema di regole dedicato alla salute e sicurezza dei lavoratori.**

**La capacità espansiva della chiave di lettura prescelta**

**REGOLE INDIRETTAMENTE COINVOLTE: TUTTE QUELLE IN CUI COMPARE IL TERMINE “LAVORATORE” E QUELLE NELLA QUALI CI SI RIFERISCE ALL’ORGANICO AZIENDALE**

# **Il lavoratore ai fini della disciplina della sicurezza**

**La dimensione definitoria complessa, il  
raccordo con il diritto comunitario, la  
vocazione universalistica della delega e il  
confronto con il d.lgs. 626/94**

## **Le regole del diritto comunitario**

**(art. 3 dir. n. 89/391/CEE)**

**“... qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro ...”**

### **La delega**

**(art. 1, comma 1, l. n. 123/2007)**

**“... c) applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo:**

- 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;**
- 2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003 ...”**

La dimensione complessa del lavoratore ai fini della  
disciplina della sicurezza sul lavoro

Il lavoratore non è soltanto il soggetto  
destinatario della tutela

E' anche un soggetto sul quale gravano  
responsabilità specifiche, sanzionate  
anche penalmente


*Il confronto tra il d.lgs. 626/94 e il d.lgs. 81/2008*

**Art. 2, lett. a)  
d.lgs. 626**

“persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro ... con rapporto di lavoro subordinato anche speciale”

**Art. 3 dir.  
89/391**

“qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro”



**Art. 1, co. 1 d.lgs. 81/2008**  
Finalità perseguite  
“garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale (...) anche con riguardo alle differenze di genere, di età, e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”

**Art. 2 co. 1, lett. a**

“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, al solo fine di apprendere un mestier, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”



**Equiparati**

NOZIONE DI LAVORATORE E CONCETTO CARDINE  
DEL COINVOLGIMENTO FUNZIONALE NELL'AMBITO ORGANIZZATIVO

- RIFERIBILITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA  
ALL'ORGANIZZAZIONE (qualunque essa sia:  
pubblica o privata, lucrativa e non lucrativa, ...)
- IRRILEVANZA DELLA SUBORDINAZIONE  
(o, meglio, la nozione di lavoratore si estende  
"oltre" la subordinazione)

- “Oltre” la subordinazione: il criterio ermeneutico generale**
- **assoggettamento al potere direttivo (v. somministrazione)**
  - **adempimento di una prestazione lavorativa inserita nell’organizzazione datoriale e/o esposizione potenziale ai rischi per la loro salute e sicurezza in considerazione dell’attività svolta dal datore di lavoro (liberi professionisti, artigiani)**

## **Art. 3, comma 4**

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati ...

## **Art. 2, lett. a)**

Al lavoratore così definito è equiparato ...

il socio lavoratore l'associato in partecipazione il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali ..., il volontario ex l. 266/91, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, il volontario che effettua il servizio civile, il lavoratore addetto ai lavori socialmente utili

## Le figure specifiche

Somministrazione, distacco e lavoro ripartito

Lavoro parasubordinato

Lavoro autonomo (rinvio agli artt. 21-26)

Il lavoro occasionale e accessorio

Lavoro a domicilio

Telelavoro

Lavoro stagionale

Lavoro domestico

Impresa familiare, piccoli imprenditori e soci ss  
operanti nel settore agricolo (rinvio all'art. 21)

## Art. 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
  - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
  - c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
  - b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

## **Il computo dei lavoratori (art. 4 d.lgs. 81/08)**

Non vi è coincidenza tra campo di applicazione  
soggetti della disciplina sulla salute e sicurezza e  
computo dell'organico:

Possono esistere soggetti tutelati, non computati  
nell'organico!

Si segnala l'aumento delle fattispecie lavorative  
non computabili!

***Quali norme del decreto condizionano la propria applicabilità al numero dei lavoratori in organico?***

art. 25, comma 1, lett. *c*, *relativo alla custodia della cartella sanitaria e di rischio nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori;*

l'art. 29, commi 5 e 6, *relativamente all'utilizzo delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi rispettivamente per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori e fino a 50 lavoratori;*

l'art. 30, comma 6, *sulla finanziabilità dell'adozione del modello di organizzazione e di gestione nelle imprese fino a 50 lavoratori;*

l'art. 31, comma 6, lett. *d, f, e g*, *là dove si impone il servizio di prevenzione e protezione interno rispettivamente nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;*

l'art. 35, commi 1 e 4, *relativamente alla riunione periodica nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori;* l'art. 37, comma 11, *relativo all'aggiornamento periodico del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nelle imprese che occupano rispettivamente da 15 a 50 lavoratori e più di 50 lavoratori;*

l'art. 47, commi 3 e 4, sulla individuazione del RLS nelle aziende che occupano rispettivamente fino a 15 o più di 15 lavoratori;

l'art. 47, comma 7, relativo al numero minimo di RLS in relazione alle dimensioni dell'organico aziendale;

l'art. 49, comma 1, lett. e, *relativo alla individuazione del RLS di sito produttivo nei contesti produttivi con oltre 500 addetti.*

Sempre collegato al Titolo I, va poi ricordato l'Allegato II, relativo alle ipotesi in cui il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Questioni attinenti alle modalità di computo: arco temporale di riferimento, il problema degli allegati, la tassatività dell'elenco contenuto nell'art. 4 del d.lgs. 81/2008

## Esclusi dal computo

- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
- f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);
- l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.



I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti a tempo parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

Per le attività stagionali ( fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative) il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

## Le intersezioni da costruire ...

I profili non coincidono, ma possono intersecarsi la dimensione aziendale e la tutela applicabile

Come tutti da costruire sono le intersezioni con il campo d'applicazione oggettivo della disciplina.

Problemi aperti:

- l'interpretazione della definizione “ ... tutti i settori di attività ... anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli presenti nella pubblica amministrazione” (ad esempio il comparto sicurezza)
- la portata della nuova definizione di azienda (complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato)
- l'individuazione delle tipologie di rischio (prevenzione o precauzione?)

## Fonti bibliografiche:

Prof. Paolo Pascucci, Facoltà di Giurisprudenza Università di Urbino

“Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

**WP**

[http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/pascucci\\_n73-2008it.pdf](http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/it/pascucci_n73-2008it.pdf)